

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 13 del 30 Aprile 2022

SOMMARIO

1. D.L. N. 36/2022 - PNRR BIS - Pubblicato il decreto-legge che mira all'accelerazione del raggiungimento di specifici obiettivi	2
2. PPL - PICCOLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI DI ORIGINE LOCALE - Fissate le norme per la valorizzazione, la produzione e la vendita	3
3. REGISTRO DEGLI OPERATORI IN CRIPTOVALUTE - Operativo entro il 18 maggio - Fissato il contributo una tantum a carico degli operatori	4
4. COMUNICAZIONE LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE - Dal 1° maggio solo con modalità telematica.....	5
5. LE SCADENZE AMBIENTALI PER I MESI DI MAGGIO	6
5.1. MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE - MUD 2022 - Presentazione entro il 21 maggio per via telematica o tramite PEC - Disponibili i tracciati record per la compilazione telematica	6
6. PNRR - ISTITUITO IL NUOVO DIPARTIMENTO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - Novità per il Ministero della giustizia	10
7. INTERMEDIARI - Obblighi di sottoscrizione e conservazione delle dichiarazioni fiscali trasmesse - Chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate	10
8. RUNTS - Chiarimenti dal Ministero del Lavoro sul procedimento di verifica dei requisiti per l'iscrizione	11
9. ENTI DEL TERZO SETTORE - Approvazione del bilancio - La relazione dell'organo di controllo	12
10. PREVENZIONE INFORTUNI DOMESTICI - Pubblicato il bando INAIL per una campagna informativa nazionale	13
11. CORTE COSTITUZIONALE - Illegittime tutte le norme che attribuiscono automaticamente il cognome del padre.....	13
12. FACCIAMO SEMPLICE L'ITALIA - Consultazione pubblica promossa dalla Funzione Pubblica aperta fino al 18 maggio.....	14
13. IL BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE IN ITALIA - Disponibile il nuovo Rapporto BES per l'anno 2021.....	14
14. AUTOTRASPORTO - Contributi per l'acquisto di veicoli ecologici e rinnovo mezzi pesanti - Domande dal 2 maggio al 10 giugno 2022	15
15. TRASPORTO MERCI URBANO - Credito d'imposta per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita - Domande entro il 30 giugno 2022.....	16
16. HORIZON - INVESTIMENTI SU COMPONENTI E SISTEMI ELETTRONICI - In arrivo 10 milioni di euro.....	16
17. BONUS ZANZARIERE 2022 - Come richiederlo e requisiti richiesti	17
18. MENSA AZIENDALE E BUONI PASTO - Chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate sul trattamento fiscale.....	17
Altre notizie in breve	19
Rassegna della Gazzetta Ufficiale italiana	19

1. D.L. N. 36/2022 - PNRR BIS - Pubblicato il decreto-legge che mira all'accelerazione del raggiungimento di specifici obiettivi

Approvato dal Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 72 del 13 aprile scorso, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2022, il **decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36**, recante "**Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**".

L'obiettivo del decreto-legge è quello di accelerare la realizzazione di tutti i progetti utili a ottenere, a giugno, anche il secondo assegno da 24,1 miliardi da parte di Bruxelles.

Il decreto-legge - **in vigore dal 1° maggio 2022** - è composto da **50 articoli** suddivisi nei seguenti **9 Capi**:

- Capo I - Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di **pubblica amministrazione e università e ricerca** (artt. 1 - 17)
- Capo II - Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia **finanziaria e fiscale** (artt. 18 - 22)
- Capo III - Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di **ambiente, fonti rinnovabili, efficientamento energetico e salute** (artt. 23 - 27)
- Capo IV - **Transizione digitale** (artt. 28 - 32)
- Capo V - Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di **infrastrutture, beni culturali, zone economiche speciali e zone logistiche semplificate** (artt. 33 - 37)
- Capo VI - Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di **turismo** (artt. 38 - 40)
- Capo VII - Disposizioni in materia di **giustizia** (artt. 41 - 43)
- Capo VIII - **Istruzione** (artt. 44 - 47)
- Capo IX - Disposizioni finali (artt. 48 - 50)

Attenzione all'**articolo 18 del decreto** perché potrebbe interessare una vasta platea di professionisti, anche tecnici. Nello specifico:

- al comma 1, andando a modificare l'art. 15, comma 4-bis del D.L. n. 179/2012, già modificato peraltro dal primo Decreto PNRR (n. 152/2021), si **anticipa al 30 giugno 2022 l'entrata in vigore delle sanzioni per esercenti e professionisti che non accettano pagamenti col POS** (dovevano partire dal 1° gennaio 2023);
- ai commi 2 e 3, si inserisce l'**obbligo della fattura elettronica dal 1° luglio 2022 per tutti i forfetari**. C'è, comunque, un periodo di tolleranza: per il terzo trimestre del periodo d'imposta 2022, le sanzioni non si applicano infatti ai soggetti ai quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Tra gli obiettivi da raggiungere c'è il potenziamento delle misure di monitoraggio relative all'**ecobonus** e al **sismabonus**.

Tra le novità viene istituita la figura del **direttore generale dell'ENEA**, per il supporto ad attività tecniche e scientifiche legate all'attuazione e al monitoraggio del PNRR (art. 24, comma 2).

Con l'**articolo 24** del decreto viene integralmente sostituito il comma 2-bis dell'art. 16 del D.L. n. 63/2013; cambiano le norme sulle comunicazioni: **devono essere trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati**.

Con l'**articolo 42** del decreto si dispone una modifica all'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la quale viene **posticipata, dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022, l'entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza**.

Inoltre, con l'abrogazione del comma 1-bis, che prevedeva - per il 31 dicembre 2023 - l'entrata in vigore del Titolo II, della Parte Prima, si prevede che a breve verrà approvato il decreto che recepisce la direttiva UE 2019/1023 che modificherà in modo sostanziale il testo del Titolo II recependo il contenuto delle norme sulla composizione negoziata introdotta dalla legge 147/2021, che ha convertito il D.L. 118/2021.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-Legge n. 36/2022 clicca qui.](#)

2. PPL - PICCOLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI DI ORIGINE LOCALE - Fissate le norme per la valorizzazione, la produzione e la vendita

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 20220, la **LEGGE 1 aprile 2022, n. 30**, recante "**Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale**".

La presente legge - **in vigore dal 23 aprile 2022** - è volta a **valorizzare e promuovere la produzione, trasformazione e vendita**, da parte degli imprenditori agricoli e ittici, di **limitati quantitativi di prodotti alimentari primari e trasformati, di origine animale o vegetale**, ottenuti a partire da produzioni aziendali, riconoscibili da una specifica indicazione in etichetta.

Le finalità del provvedimento devono essere perseguite nel rispetto dei seguenti principi:

- a) principio della salubrità;
- b) principio della localizzazione;
- c) principio della limitatezza;
- d) principio della specificità.

Ai fini della presente legge con la dizione "**PPL - piccole produzioni locali**", si definiscono i prodotti agricoli di origine animale o vegetale primari o ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda, destinati all'alimentazione umana, ottenuti presso un'azienda agricola o ittica, destinati, in limitate quantità in termini assoluti, al consumo immediato e alla vendita diretta al consumatore finale nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione o in quelle contigue (art. 1, comma 2).

La presente legge si applica:

- agli **imprenditori agricoli** di cui all'articolo 2135 del codice civile;
 - agli **imprenditori apistici** di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, e
 - agli **imprenditori ittici** di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4,
- titolari di un'azienda agricola o ittica, che lavorano e vendono prodotti primari o ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda stessa, e collocati, ai fini della vendita, in contenitori o confezioni di tipo adeguato (art. 2, comma 1).

Fatte salve le disposizioni regionali e delle province autonome in materia di agriturismo, gli imprenditori agricoli che esercitano **attività agrituristica** possono avvalersi dei prodotti PPL, anche di altre aziende agricole che abbiano la propria sede nell'ambito della stessa provincia o in quelle contigue.

Tuttavia, qualora producano nella propria azienda un prodotto PPL devono, inoltre, attenersi alle disposizioni contenute nella proposta di legge in esame (art. 2, comma 2).

La produzione primaria è svolta in terreni di pertinenza aziendale sulle superfici condotte in proprietà, affitto o altro titolo riscontrabile, compresi i prodotti dell'apicoltura (*il miele, la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, ecc.*), di esclusiva produzione aziendale.

L'attività apistica non è correlata necessariamente alla gestione del terreno (art. 2, comma 3).

E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà per gli imprenditori agricoli di vendere direttamente anche i prodotti PPL ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (art. 2, comma 4).

I prodotti PPL sono venduti **nel rispetto delle vigenti disposizioni europee e nazionali, concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari**.

Tali prodotti possono indicare in etichetta in maniera chiara e leggibile, affinché sia comprensibile al consumatore, la dicitura "**PPL - piccole produzioni locali**" seguita dal comune o dalla provincia di produzione e dal numero di registrazione dell'attività, rilasciato dall'autorità sanitaria locale a seguito di sopralluogo preventivo svolto in azienda.

Con un apposito decreto ministeriale dovrà essere **istituito il logo "PPL - piccole produzioni locali"** e al contempo dovranno essere stabilite le condizioni e le modalità di attribuzione del logo, nonché gli adempimenti relativi alla tracciabilità e alle modalità con cui fornire una corretta informazione al consumatore.

Il logo dovrà essere esposto nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione ovvero negli spazi espositivi appositamente dedicati o è comunque posto in evidenza

all'interno dei locali, anche degli esercizi della grande distribuzione, ed è pubblicato nelle piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione che forniscono i tali prodotti.

All'articolo 5 vengono descritte le modalità ed i diversi luoghi nell'ambito della provincia in cui ha sede l'azienda o in quelle contigue, all'interno dello stesso territorio regionale, nei quali può avvenire il **consumo immediato e la vendita diretta dei prodotti PPL**.

Il consumo immediato e la vendita diretta al consumatore finale dei prodotti PPL possono avvenire:

- a) **presso la propria azienda e presso esercizi di vendita a questa funzionalmente connessi** compresa la malga, purchè gestiti dal medesimo imprenditore agricolo o ittico;
- b) **nell'ambito di mercati, fiere e altri eventi o manifestazioni**, da parte del medesimo imprenditore agricolo o ittico;
- c) **negli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione in ambito locale** che riforniscono direttamente il consumatore finale.

I comuni - nel caso di apertura di mercati alimentari locali di vendita diretta in aree pubbliche ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2007 - possono riservare agli imprenditori agricoli o ittici esercenti la vendita diretta dei prodotti PPL spazi adeguati nell'area destinata al mercato, qualora disponibili.

Anche gli esercizi commerciali possono dedicare ai prodotti PPL appositi spazi di vendita in modo da renderli immediatamente visibili.

Sarà un **apposito regolamento** a fissare i criteri e le linee guida sulla base dei quali le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della propria autonomia, individuano per i propri territori:

- 1) il "paniere PPL", ossia l'elenco delle tipologie dei prodotti agricoli e ittici, anche trasformati, con l'indicazione dei relativi limiti quantitativi che rientrano nella disciplina dei prodotti PPL;
- 2) le modalità per l'ammissione alle procedure semplificate per i prodotti PPL;
- 3) le misure e i controlli igienico-sanitari da effettuare sui prodotti PPL;
- 4) le modalità di utilizzo dell'etichettatura PPL e del logo PPL, nonché i relativi controlli (art. 11).

È prevista, all'articolo 12, l'irrogazione di una **sanzione amministrativa pecuniaria** (da 1.600,00 a 9.500,00 euro) nei casi in cui – salvo che il fatto costituisca reato – un operatore immetta sul mercato prodotti agricoli o alimentari qualificandoli come prodotti PPL, in violazione delle disposizioni di legge, o utilizzi l'etichettatura o il logo, in assenza dei requisiti prescritti.

In caso di uso del logo in assenza dei requisiti di legge, l'autorità amministrativa dispone altresì la sanzione accessoria della sospensione della licenza d'uso del logo stesso.

In caso di reiterazione della violazione, l'autorità amministrativa dispone la revoca della licenza d'uso del logo.

Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (ICQRF) è l'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

3. REGISTRO DEGLI OPERATORI IN CRIPTOVALUTE - Operativo entro il 18 maggio - Fissato il contributo una tantum a carico degli operatori

Sarà **operativa entro il 18 maggio 2022** la Sezione speciale del **Registro dei Cambiavalute** tenuto dall'OAM al quale dovranno iscriversi i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale (c.d. "criptovalute") e di servizi di portafoglio digitale che operano in Italia.

Lo ha reso noto l'Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi (OAM) con un **comunicato pubblicato sul proprio sito istituzionale il 18 febbraio scorso**.

Tutti i soggetti, già operativi, anche on-line, alla data di apertura del Registro, ed in possesso dei requisiti di legge (art. 17-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 141/2010), avranno **60 giorni di tempo** da tale data per comunicare la propria operatività in Italia e continuare ad esercitare l'attività senza dover attendere la pronuncia dell'OAM sull'iscrizione nel Registro.

In caso di mancato rispetto del termine sopra richiamato, o di diniego all'iscrizione da parte dell'Organismo, l'eventuale esercizio dell'attività sarà considerato abusivo.

I soggetti non ancora operativi alla data di apertura del Registro dovranno, invece, comunicare l'intenzione di operare in Italia, adeguandosi ai requisiti normativi sopra richiamati, e attendere la pronuncia dell'Organismo per poter operare legalmente in Italia.

Ammonta a **8.300,00 euro per le persone giuridiche** e a **500,00 euro per le persone fisiche**, il contributo una tantum posto a carico degli operatori in valute virtuali persone giuridiche per l'iscrizione alla sezione speciale del registro tenuto dall'OAM.

Lo ha stabilito l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi con la **circolare n. 41 del 21 aprile 2022**.

L'ammontare del contributo - precisa l'OAM - è stato determinato esclusivamente sulla base della copertura dei costi per la messa in opera del sistema di gestione del Registro.

Successivamente verrà stabilita una **quota annuale variabile in considerazione delle dimensioni operative degli iscritti**, quale copertura dei costi ricorrenti della struttura OAM, relativi alla tenuta del Registro degli operatori in valute virtuali e alla gestione e manutenzione del Sistema Informatico per la trasmissione dei dati da parte degli iscritti stessi.

Lo stesso OAM comunica, infine, che sono **pronte le Guide Operative per la registrazione al portale e la comunicazione di operatività in Italia**.

LINK:

[Per consultare il comunicato del 18 febbraio 2023 clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni e per scaricare il testo della circolare n. 41/2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni sulle Guide operative clicca qui.](#)

4. COMUNICAZIONE LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE - Dal 1° maggio solo con modalità telematica

A decorrere **dal 1° maggio 2022**, per la comunicazione preventiva dell'avvio di prestazioni di lavoro autonomo occasionale **dovrà essere utilizzata la sola via telematica**, attraverso l'apposito servizio messa a disposizione dal Ministero del Lavoro.

Da tale data, **non saranno, pertanto, ritenute valide** (e saranno pertanto sanzionabili) **le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro**.

Tali precisazioni sono arrivate dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la **Nota del 28 marzo 2022, n. 573**, con la quale vengono fornite indicazioni in merito alla nuova procedura telematica di invio delle comunicazioni obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dall'art. 13 del D.L. n. 146/2021.

L'obbligo in questione è previsto all'interno della disciplina in materia di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, ragion per cui anche il nuovo obbligo comunicazionale **interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori**.

Tuttavia, come precisato dallo stesso INL con la note n. 29 dell' 11 gennaio 2022 e n. 109 del 27 gennaio 2022, tale adempimento **riguarda anche gli Enti non profit**, ma con delle precise distinzioni:

- quelli che svolgono esclusivamente attività non commerciali (con solo codice fiscale): questi non devono inviare la comunicazione preventiva in relazione alle attività di lavoro autonomo (non sono considerati "imprenditori");
- quelli che svolgono anche attività commerciali, in via esclusiva, prevalente o anche solamente marginale rispetto a quelle istituzionali: in tali casi l'obbligo di comunicazione scatta solo "*con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell'attività imprenditoriale*".

LINK:

[Per consultare il testo delle citate note dell'INL clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere direttamente al servizio clicca qui.](#)

5. LE SCADENZE AMBIENTALI PER I MESI DI MAGGIO

MUD - Scadenza prorogata al 21 maggio 2022

Ai sensi del D.P.C.M. 17 dicembre 2021, la "tradizionale" scadenza per la **presentazione del MUD**, fissata di norma per il 30 aprile, è stata **posticipata al 21 maggio 2022**.

RAEE - Comunicazione annuale entro il 21 maggio 2022 all'interno del MUD

L'art. 13 comma 6, del D. Lgs. n. 151/2005, così come modificato dall'art. 21, comma 2, lett. e), della legge 4 giugno 2010, n. 96, prevede che i produttori devono comunicare al Registro AEE, con cadenza annuale, la quantità e le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato, raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate, fatto salvo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di segreto industriale, il quantitativo dei rifiuti raccolti ed esportati espresso in peso o, se non è possibile, in numero, nonché le indicazioni relative alla garanzia finanziaria prevista dal presente decreto.

La scadenza per la presentazione della comunicazione annuale 2022, che è parte del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale previsto dal D.P.C.M. del 17 dicembre 2021, è **posticipata al 21 maggio 2022**.

5.1. MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE - MUD 2022 - Presentazione entro il 21 maggio per via telematica o tramite PEC - Disponibili i tracciati record per la compilazione telematica

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2022 (Supplemento Ordinario n. 4) il **D.P.C.M. del 17 dicembre 2021** recante "**Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2021**".

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, che sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare nel 2022 con riferimento all'anno precedente, come disposto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, è **articolato in Comunicazioni** che devono essere presentate dai soggetti tenuti all'adempimento:

- 1. Comunicazione Rifiuti,**
- 2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso,**
- 3. Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio,**
- 4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche,**
- 5. Comunicazione Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in convenzione,**
- 6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.**

Deve essere presentato un MUD per ogni unità locale che sia obbligata, dalle norme vigenti, alla presentazione di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione.

In base all'articolo 6 comma 2-bis della Legge 25 gennaio 1994 n. 70, il **termine** per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e quindi al **21 maggio 2022**.

Soggetti obbligati

I soggetti tenuti a presentare il MUD sono individuati dall'art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 182/2003 e dalla nuova versione dell'art. 189, commi 3 e 4, del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020. Si tratta, in particolare, dei seguenti soggetti:

- chiunque effettua a titolo professionale attività di **raccolta e trasporto rifiuti per commercianti** e intermediari di rifiuti senza detenzione;
- **imprese** ed enti che effettuano operazioni di **recupero e smaltimento rifiuti**;
- imprese ed enti **produttori iniziali di rifiuti pericolosi**;
- imprese ed enti **produttori iniziali di rifiuti non pericolosi**;
- i Consorzi e sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi;

- i gestori del servizio pubblico di raccolta con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali.

Soggetti esonerati

Questi sono i produttori di rifiuti esonerati dall'obbligo di presentazione del MUD:

- le **imprese agricole** di cui all'art. 2135 c.c. con un volume di affari annuo **non superiore a 8.000 euro**;
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi;
- le **imprese** e gli enti produttori iniziali che **non hanno più di 10 dipendenti**;
- le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g)
- i produttori di rifiuti che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa.

Sono esclusi anche i soggetti che esercitano attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01 (**barbiere e parrucchiere**), 96.02.02 (**istituti di bellezza**) e 96.09.02 (tatuaggio e piercing).

Principali novità del MUD 2022

Le principali modifiche sono di seguito elencate:

- inserimento nella Sezione Anagrafica di una nuova **scheda "Riciclaggio"** da compilarsi da parte di tutti i soggetti che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e/o riciclaggio finale sui rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio o su rifiuti derivanti da pretrattamenti di rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio anche di provenienza non urbana, che producono materie prime seconde, end of waste, prodotti e materiali dall'attività di recupero;
- tra i soggetti tenuti alla presentazione e compilazione della **Comunicazione Rifiuti Urbani**, sono stati inseriti i soggetti che per effetto dell'art. 198, comma 2-bis del D.Lgs. 152/2006, si occupano della raccolta di rifiuti urbani (art. 183, comma 1, lettera b ter), punto 2) conto terzi presso le utenze non domestiche che dovranno compilare alcune parti della Comunicazione, in particolare il **"modulo RT-non Pub"** (rifiuti raccolti al di fuori del servizio urbano di raccolta) allegato alla scheda RU;
- la **scheda "CG-costi di gestione"** della Comunicazione Rifiuti Urbani è stata revisionata per garantire una maggiore facilità nella compilazione: in particolare è stata data la possibilità di inserire valori con tre cifre decimali e di inserire valori negativi ad alcune voci;
- sono state **apportate integrazioni alle ISTRUZIONI**, con particolare riguardo alle indicazioni per la compilazione delle nuove schede implementate e per chiarire meglio la definizione riguardante i rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lettera b ter), punto 2) del D. lgs. 152/2006.

Comunicazioni da presentare tramite il sito "MUDTelematico"

Le seguenti comunicazioni devono essere presentate **esclusivamente tramite il sito www.mudtelematico.it**.

- Comunicazione rifiuti;
- Comunicazione veicoli fuori uso;
- Comunicazione imballaggi, sia Sezione Consorzi che Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
- Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Per poter effettuare l'**invio telematico**, i dichiaranti devono essere in possesso di un **dispositivo di firma digitale** valido al momento dell'operazione.

Il file trasmesso per via telematica può recare le dichiarazioni relative a più unità locali afferenti alla stessa Camera di Commercio competente territorialmente, sia appartenenti a un unico soggetto dichiarante che appartenenti a più soggetti dichiaranti.

Dal 7 febbraio 2022 è possibile scaricare il nuovo software per la compilazione del **MUD 2022 (dati 2021)**, direttamente dalla sezione dedicata al MUD di EcoCamere e/o dal sito www.mudtelematico.it.

La dichiarazione dovrà essere poi spedita dal portale www.mudtelematico.it, **attivo dall'8 febbraio 2022**.

Per spedire in via telematica è necessario:

- essere **registrati** al sito www.mudtelematico.it;
- disporre di una **firma digitale**, che può essere quella dell'associazione di categoria, del consulente, del professionista o di altri soggetti che curano, per conto del dichiarante, la compilazione.

In questo caso, i diritti di segreteria dovuti ammontano a **euro 10,00 per dichiarazione** e vanno pagati esclusivamente con **PagoPA**.

Accesso al portale MUD Semplificato - Trasmissione via PEC

La comunicazione rifiuti semplificata - tramite il portale "mudsemplificato.ecocerved.it" - è **riservata ai soli soggetti per i quali ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:**

- sono produttori iniziali tenuti alla presentazione della dichiarazione **per non più di sette rifiuti;**
- i rifiuti sono prodotti nell'unità locale cui si riferisce la dichiarazione;
- per ogni rifiuto prodotto **non utilizzano più di tre trasportatori e più di tre destinatari;**
- conferiscono i rifiuti a destinatari localizzati sul territorio nazionale.

Questi soggetti possono presentare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale tramite la **Comunicazione Rifiuti Semplificata riportata in Allegato 2** al D.P.C.M. 17 dicembre 2021.

La Comunicazione Rifiuti Semplificata non può essere compilata da produttori che conferiscono i rifiuti all'estero.

Si conferma che, anche per quest'anno, chi è in possesso delle credenziali già rilasciate negli anni precedenti potrà utilizzarle per accedere all'area riservata, mentre i soggetti che si registrano per la prima volta al portale Mud Semplificato dovranno accedere utilizzando la carta nazionale dei servizi (CNS) oppure il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o la Carta d'identità elettronica (Cie), intestati a persona d'impresa o altro soggetto delegato alla compilazione della comunicazione.

Come va presentata la comunicazione semplificata

Il dichiarante dovrà seguire i seguenti passi:

- compilare la comunicazione inserendo i dati nel portale mudsemplificato.ecocerved.it;
- stampare la Comunicazione Rifiuti Semplificata;
- firmare, con firma autografa la comunicazione MUD in formato documento cartaceo;
- effettuare il pagamento;
- creare, con scansione, un solo documento elettronico in formato .pdf, contenente:
 - *la copia della Comunicazione Rifiuti semplificata firmata dal dichiarante;*
 - *la copia dell'attestato di versamento dei diritti di segreteria dovuti alla Camera di Commercio competente;*
 - *la copia del documento di identità del sottoscrittore (non necessario se la comunicazione è firmata digitalmente);*
- trasmettere via PEC all'indirizzo unico comunicazionemud@pec.it il file in formato .pdf ottenuto.

MUD Comuni 2022

I soggetti tenuti alla presentazione del MUD - Comunicazione rifiuti urbani e raccolti in convenzione sono individuati dall'articolo 189, comma 5, del D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni.

I soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (Comune o soggetti da questo delegati) comunicano le seguenti informazioni relative all'anno precedente:

- la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;
- la quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati;
- i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
- i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 ed i proventi provenienti dai Consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;
- i dati relativi alla raccolta differenziata;
- le quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i Consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.

I soggetti tenuti alla presentazione della Comunicazione Rifiuti urbani devono compilare la comunicazione rifiuti urbani esclusivamente via telematica, tramite il sito www.mudcomuni.it predisposto da Unioncamere.

La trasmissione può avvenire **con spedizione telematica o a mezzo PEC**.

Inoltre **Ecocerved** mette a disposizione un **Web Service** per consentire l'inserimento all'interno della Procedura MUD Comuni, dei dati relativi alla raccolta e al conferimento di rifiuti urbani e raccolti in convenzione, che il dichiarante ha già inserito nei propri sistemi informativi nel corso della gestione alla quale la comunicazione MUD annuale fa riferimento.

Spedizione telematica

In caso di spedizione telematica la comunicazione va trasmessa, a conclusione della compilazione, dal sito www.mudcomuni.it.

A questo fine i dichiaranti debbono essere in possesso di un dispositivo contenente il certificato di firma digitale valido al momento dell'invio, intestato al legale rappresentante o ad un suo delegato.

I soggetti che per effetto dell'articolo 198, comma 2-bis, del D. Lgs. 152/2006, si occupano della raccolta di rifiuti urbani conto terzi presso le utenze non domestiche potranno trasmettere la Comunicazione Rifiuti Urbani unicamente via telematica.

Spedizione cartacea a mezzo PEC

I soggetti che non dispongono di firma digitale o non sono in grado di effettuare on line il versamento del diritto di segreteria trasmettono la Comunicazione con la procedura di seguito descritta:

1. compilare la Comunicazione inserendo i dati nel portale www.mudcomuni.it;
2. stampare la Sezione anagrafica prodotta automaticamente dalla procedura sul sito www.mudcomuni.it, che dovrà essere firmata dal legale rappresentante del dichiarante o suo delegato;
3. trasformare il documento cartaceo in documento elettronico in formato .pdf;
4. predisporre un file unico in formato .pdf che dovrà contenere:
 - o la copia della Sezione anagrafica firmata in modo autografo dal dichiarante;
 - o la copia dell'attestato di versamento dei diritti di segreteria alla Camera di Commercio competente (si vedano di seguito le indicazioni circa la modalità di versamento dei diritti) ;
 - o la copia del documento di identità del sottoscrittore (non necessaria se il file PDF è firmato digitalmente);
5. trasmettere via PEC all'indirizzo unico: comunicazioneMUD@pec.it il file in formato .pdf ottenuto.

Ogni mail trasmessa via PEC dovrà contenere una sola comunicazione MUD e dovrà riportare nell'oggetto esclusivamente il codice fiscale dell'ente dichiarante.

La comunicazione effettuata con modalità diverse da quelle sopra indicate si considera inesatta.

Non è quindi ammessa la spedizione postale.

Diritti di segreteria

I diritti di segreteria ammontano a **10,00 euro** per dichiarazione per l'**invio telematico**, e vanno pagati **esclusivamente con PagoPA**.

I diritti di segreteria sono invece pari a **15,00 euro** per l'**invio tramite posta elettronica certificata (PEC)**.

I produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) **sono esenti**.

Per quanto riguarda il MUD Semplificato e il MUD Comuni (se inviato via PEC) il pagamento dei diritti di segreteria potrà avvenire **esclusivamente con il circuito PagoPa**.

Sanzioni

Sono previste sanzioni per il **ritardo nella presentazione del MUD** e per la sua **mancata presentazione**, secondo quanto previsto dall'art. 258, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 (nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs n. 205/2010):

- la sanzione sarà più lieve (**tra i 26,00 e i 160,00 euro**) qualora vi sia un **ritardo della presentazione del MUD**, ma comunque **nei 60 giorni successivi alla scadenza**;
- la sanzione sale (**da 2.600,00 a 15.500,00 euro**) in caso di **presentazione successiva ai 60 giorni** dalla scadenza oppure di omessa, incompleta o inesatta dichiarazione;

Sanzioni ancora più pesanti per i soggetti obbligati alla **comunicazione veicoli fuori uso**: per **mancata, incompleta o inesatta presentazione** della comunicazione, la sanzione è **compresa tra i 3.000,00 e i 18.000,00 euro** (art. 13, comma 7, D.L.gs n. 209/2003).

Con riferimento alla **comunicazione produttori AEE**, si prevede per la mancata, incompleta o inesatta comunicazione annuale una sanzione amministrativa pecuniaria **compresa tra i 2.000,00 e i**

20.000,00 euro (D.Lgs. n. 49/2014, art. 38, comma 2, lettera H) con la sanzione della sospensione dell'autorizzazione per un periodo da 2 a 6 mesi in caso di omessa presentazione.

LINK:

[Per accedere al portale Ecom Camere clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale MUDTelematico per l'invio delle comunicazioni in via telematica clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale MUDSemplificato per l'invio della Comunicazione semplificata clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale MUDComuni per la compilazione e l'invio della Comunicazione rifiuti urbani clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare le FAQ messe a disposizione nel portale Ecom Camere clicca qui.](#)

6. PNRR - ISTITUITO IL NUOVO DIPARTIMENTO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - Novità per il Ministero della giustizia

Il **Consiglio dei Ministri del 21 aprile scorso** ha approvato due provvedimenti contenenti diverse disposizioni in materia di giustizia. Il primo è lo **schema di D.P.C.M.** che istituisce, nel Ministero della Giustizia, il nuovo **Dipartimento per la transizione digitale, l'analisi statistica e le politiche di coesione**, mentre il secondo è il **decreto-legge** recante le "**Misure attuative del PNRR**".

Il **Dipartimento per la transizione digitale**, che si aggiunge ai quattro già esistenti nel Ministero della Giustizia e che fornirà un supporto al nuovo comitato scientifico per il monitoraggio sull'efficienza del processo civile, opererà attraverso tre direzioni generali:

- **direzione** generale per i **sistemi informativi automatizzati**;
- **direzione** generale di **statistica** e analisi organizzativa;
- **direzione** generale per il **coordinamento** delle **politiche di coesione**.

Per quanto riguarda il decreto-legge recante le "**Misure attuative del PNRR**", invece, il Consiglio dei Ministri ha autorizzato uno stanziamento di 47 milioni di euro per rafforzare la dotazione organica del **Dipartimento** per la **giustizia minorile** e di comunità del Ministero della Giustizia.

Un impegno assunto dal Governo con l'ordine del giorno 9/3424/217, votato dal Senato in sede di approvazione del disegno di legge di Bilancio: rientra tra gli interventi per il conseguimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

In particolare, per rafforzare l'Ufficio esecuzione penale esterna (UEPE), è stato definito un **incremento** di 11 unità della dotazione organica dei dirigenti penitenziari e l'assunzione a tempo indeterminato di 1092 unità di **personale amministrativo** non dirigenziale.

All'interno dello stesso decreto legge, recante misure attuative del PNRR, si rinvengono **ulteriori misure che riguardano ancora il ministero della Giustizia**.

Si istituisce – come già avvenuto per il processo penale – un **comitato tecnico scientifico anche per il processo civile**, per assicurare un monitoraggio dello smaltimento dell'arretrato e del raggiungimento degli obiettivi PNRR.

Si stabilisce, infine, il **differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022**, data che consente di rispettare il termine di recepimento della direttiva (UE) n. 2019/1023 la cui scadenza è fissata al 17 luglio 2022. E questo al fine di evitare possibili criticità tra gli operatori economici.

7. INTERMEDIARI - Obblighi di sottoscrizione e conservazione delle dichiarazioni fiscali trasmesse - Chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

Con la **Risposta n. 217 del 26 aprile 2022**, indirizzata ad un intermediario abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali, l'Agenzia delle Entrate conferma quanto già indicato in precedenza (si vedano

le risposte nn. 518 e 619, pubblicate rispettivamente il 12 dicembre 2019 ed il 23 dicembre 2020), ossia che:

- La dichiarazione inviata deve essere sottoscritta dal solo contribuente e/o sostituto e non anche dall'intermediario; **non esiste pertanto alcun obbligo**, in capo all'intermediario, **di sottoscrivere la dichiarazione trasmessa** e, in conseguenza, le relative copie;
- I contribuenti e i sostituti d'imposta devono **conservare l'originale sottoscritto** (unitamente ai documenti rilasciati dall'incaricato di predisporre/trasmettere la dichiarazione) e gli incaricati devono **conservare la copia della dichiarazione trasmessa**.

A questo fine, sono valide sia le modalità analogiche che quelle elettroniche, fermo restando che, trattandosi di **documenti fiscalmente rilevanti**, la conservazione solo digitale implica il rispetto del decreto ministeriale 17 giugno 2014 e delle disposizioni cui lo stesso rinvia, in primis il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD).

Dunque, le dichiarazioni sono pur sempre documenti fiscalmente rilevanti e la loro conservazione deve avvenire nel rispetto della normativa vigente, **anche quando si tratti di documenti informatici**.

Viene inoltre precisato che il suddetto obbligo riguarda - oltre alle dichiarazioni dei redditi - anche **tutti gli altri documenti rilevanti ai fini tributari** che gli intermediari trasmettono all'Agenzia delle entrate o gestiscono in adempimento degli obblighi assunti nei confronti dei contribuenti.

Relativamente poi al **periodo di conservazione delle copie delle dichiarazioni fiscali**, l'Agenzia Entrate, rinviando all'articolo 3, comma 9-bis, del d.P.R. n. 322/1998 secondo il quale i soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni conservano copia di quelle trasmesse "*per il periodo previsto dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*", chiarisce che, tale termine, non può essere inteso in maniera statica, ossia «*il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione*», ma come "**termine per l'accertamento**" del **periodo d'imposta di riferimento**.

Così, non solo esso troverà applicazione anche per dichiarazioni diverse da quelle sui redditi ma, altresì, per l'intero arco temporale necessario a tal fine, sia esso diminuito o maggiorato, rispetto a quello ordinario, in ragioni di peculiari previsioni normative, quali quella di cui all'articolo 12 del D.L. n. 78/2009, convertito dalla L. n. 102/2009, o altre, previste, ad esempio, dalla legislazione di emergenza necessaria a far fronte ad eventi imprevedibili come sismi, alluvioni o altri eventi eccezionali.

LINK:

[Per consultare il testo della risposta n. 217/2022 clicca qui.](#)

8. RUNTS - Chiarimenti dal Ministero del Lavoro sul procedimento di verifica dei requisiti per l'iscrizione

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la **circolare n. 9 del 21 aprile 2022**, ha ritenuto opportuno fornire, anche sulla scorta delle richieste pervenute, alcune indicazioni relative alle disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore - CTS) e del successivo decreto del 15 settembre 2020, con particolare attenzione sul **procedimento di verifica dei requisiti per l'iscrizione al RUNTS**.

Da tener presente che gli uffici del RUNTS - a decorrere dal 23 novembre 2021 - sono impegnati ad assicurare il popolamento iniziale del RUNTS sia attraverso la verifica dei requisiti per l'iscrizione al RUNTS degli enti coinvolti nel processo di trasmigrazione, sia curando i procedimenti relativi agli enti di nuova iscrizione.

Per questo, l'attività istruttoria nel procedimento di iscrizione è attività importante e delicata tanto che il Ministero del Lavoro ha ritenuto fondamentale porre sin dall'inizio le basi di una prassi applicativa comune a tutti gli uffici coinvolti.

La circolare affronta una serie di questioni che riguardano l'attività istruttoria nel procedimento di iscrizione; le competenze dei notai e degli uffici regionali del RUNTS; il procedimento di verifica post-trasmigrazione degli enti già iscritti nei registri precedenti.

Nel dettaglio, la circolare affronta i seguenti 11 argomenti:

1. Caratteristiche dell'attività istruttoria nel procedimento di iscrizione.
2. L'iscrizione al RUNTS degli enti già esistenti.
3. Casi particolari: Il trust e il Terzo settore.
4. La competenza degli uffici regionali del RUNTS e l'operatività territoriale degli ETS.

5. Il procedimento di verifica post-trasmigrazione degli enti già iscritti nei registri precedenti.
6. Presenza nei registri OdV/APS di posizioni relative ad articolazioni territoriali/sedi secondarie prive di autonomo codice fiscale.
7. Enti iscritti ai registri OdV/APS al 22/11/2021 rispetto ai quali, in corso di trasmigrazione, si siano verificate modifiche degli atti e dei dati risultanti dai registri stessi.
8. Enti iscritti ai registri OdV/APS al 22/11/2021 che senza attendere il perfezionamento post-trasmigrazione abbiano avviato una richiesta di iscrizione ex novo al RUNTS.
9. Modifiche statutarie degli enti iscritti ai registri OdV/APS al 22/11/2021, in possesso della personalità giuridica.
10. Enti iscritti ai registri OdV/APS al 22/11/2021 che intendono acquisire la personalità giuridica attraverso l'iscrizione nel RUNTS.
11. Completamento delle informazioni presenti sul RUNTS con riferimento agli enti coinvolti nel procedimento di trasmigrazione.

I contenuti della circolare sono stati approfonditi all'interno della nostra Newsletter n. 28 del 5 novembre 2020, interamente dedicata al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), pubblicata nella sua redazione aggiornata.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare ministeriale n. 9/2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della Newsletter n. 28/2020 nella sua redazione aggiornata al 28 aprile 2022 clicca qui.](#)

9. ENTI DEL TERZO SETTORE - Approvazione del bilancio - La relazione dell'organo di controllo

Sebbene la **relazione all'assemblea degli associati** (o di altro organo equivalente delle fondazioni) **redatta dall'organo di controllo** non sia prevista esplicitamente dal Codice del Terzo settore, la Fondazione Nazionale Commercialisti (FNC) - nel documento di ricerca del 13 aprile 2022 - ritiene che **l'organo di controllo degli enti del Terzo settore sia obbligato a redigerla**, alla luce del richiamo di cui all'art. 3, comma 2, del Codice stesso.

Tale disposizione recita espressamente che: *"Per quanto non previsto dal presente Codice, agli enti del Terzo settore si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione"*.

In questa prospettiva, la FNC è dell'avviso che l'art. 2429 C.C. relativo alla *"Relazione dei sindaci e deposito del bilancio"* sia applicabile, ove compatibile, anche agli Enti del Terzo settore. In particolare, risulta applicabile, con gli opportuni adattamenti, il comma 2 per il quale, **l'organo di controllo deve riferire all'assemblea** (o ad altro organo equivalente delle fondazioni) *"...sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione..."*.

Per i medesimi motivi, laddove non sia previsto alcunché statutariamente, si può ritenere – si legge ancora nel documento di ricerca - che il **bilancio debba essere comunicato all'organo di controllo almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea** (o di altro organo equivalente delle fondazioni) che deve discuterlo, e che **l'organo di controllo debba rilasciare entro quindici giorni dalla data dell'assemblea la propria relazione**, che deve risultare, a partire da tale data e sino a quella fissata per l'assemblea, depositata presso la sede dell'ente (art. 2429, comma 3, C.C.).

Nel documento di ricerca FNC-CNDCEC del 13 aprile 2022, viene, inoltre, riportato il **modello di relazione all'assemblea degli associati** (o di altro organo equivalente delle fondazioni) redatta dall'organo di controllo, anche monocratico, degli enti del Terzo settore in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre.

Il modello di relazione si ispira alle indicazioni contenute nelle **Norme di comportamento dell'organo di controllo degli Enti del Terzo settore**, pubblicate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) nel dicembre 2020, e in particolare alle indicazioni contenute nella Norma 7.1.

La relazione - si legge al punto 7.1. - è indirizzata all'assemblea degli associati o all'organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, delle fondazioni.

Nel caso in cui nelle fondazioni sia nominato anche un organo di indirizzo o di partecipazione, per il quale lo statuto prevede l'obbligo di esprimere un parere anche non vincolante in merito al bilancio di esercizio, la relazione è opportuno sia indirizzata anche a tale organo.

Il modello della relazione interessa l'organo di controllo di un Ente del Terzo settore che non ha conferito, a un revisore esterno o all'organo di controllo stesso, l'incarico di revisione legale dei conti ex art. 31 del Codice del Terzo Settore.

LINK:

[Per consultare il testo del documento clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del modello di relazione clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo delle norme di comportamento dell'organo di controllo degli ETS clicca qui.](#)

10. PREVENZIONE INFORTUNI DOMESTICI - Pubblicato il bando INAIL per una campagna informativa nazionale

Con il bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2022, l'INAIL mette a disposizione **500.000,00 euro per la realizzazione di una campagna nazionale di prevenzione degli infortuni domestici**, attraverso il finanziamento di interventi informativi destinati a chi si prende cura abitualmente della casa e dei propri familiari.

L'obiettivo è aumentare la consapevolezza dei rischi infortunistici presenti all'interno delle abitazioni e illustrare le misure più idonee per ridurli o eliminarli, oltre a far conoscere le prestazioni garantite dall'assicurazione obbligatoria gestita dall'Istituto.

Destinatari delle attività sono i **soggetti di età compresa tra i 18 e 67 anni compiuti che svolgono a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione** un'attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell'ambiente in cui dimorano, in modo abituale ed esclusivo, vale a dire che non svolgono altre attività per le quali sussiste obbligo di iscrizione a un altro ente o cassa previdenziale, diversi da INAIL.

Possono presentare domanda di finanziamento, in forma singola o aggregata, tutte le organizzazioni sindacali e associazioni delle casalinghe espressamente riportate nel decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 204 del 15 ottobre 2021.

Le domande di finanziamento dovranno essere **inoltrate esclusivamente in via telematica** attraverso l'apposito servizio disponibile sul portale INAIL, dove entro il prossimo 31 maggio saranno pubblicate le date di apertura e chiusura della procedura informatica.

LINK:

[Per accedere al comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito dell'INAIL clicca qui.](#)

11. CORTE COSTITUZIONALE - Illegittime tutte le norme che attribuiscono automaticamente il cognome del padre

La Corte costituzionale, riunita in camera di consiglio, in data 27 aprile 2022 ha esaminato le questioni di legittimità costituzionale sulle norme che regolano, nell'ordinamento italiano, l'attribuzione del cognome ai figli. In particolare, la Corte si è pronunciata sulla norma che non consente ai genitori, di comune accordo, di attribuire al figlio il solo cognome della madre e su quella che, in mancanza di accordo, impone il solo cognome del padre, anziché quello di entrambi i genitori.

In attesa del deposito della sentenza, l'Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale fa sapere che le norme censurate sono state dichiarate illegittime per contrasto con gli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

La Corte ha ritenuto discriminatoria e lesiva dell'identità del figlio la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre.

Nel solco del principio di eguaglianza e nell'interesse del figlio, **entrambi i genitori devono poter condividere la scelta sul suo cognome, che costituisce elemento fondamentale dell'identità personale.**

Pertanto, la regola diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due.

In mancanza di accordo sull'ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, resta salvo l'intervento del giudice in conformità con quanto dispone l'ordinamento giuridico.

La Corte Costituzionale in questo modo "costringe" il Parlamento a legiferare in materia, prima che intervengano anagrafi e tribunali.

Anche perché la stessa Corte costituzionale, con la **sentenza n. 286 del 2016**, aveva già dato una prima spallata alle rigidità del Codice civile e non solo.

Una sentenza con la quale era stata dichiarata incostituzionale l'automatica attribuzione del cognome paterno ai figli nati nel matrimonio, quando i genitori vogliono fare una scelta diversa.

La sentenza sarà depositata nelle prossime settimane.

LINK:

[Per accedere al comunicato stampa clicca qui.](#)

12. FACCIAMO SEMPLICE L'ITALIA - Consultazione pubblica promossa dalla Funzione Pubblica aperta fino al 18 maggio

Nel rapporto quotidiano con la pubblica amministrazione si incorre spesso in procedimenti macchinosi, che possono rallentare e rendere difficili le attività e la vita quotidiana di cittadini e imprese.

Duplicazioni per ottenere un'autorizzazione, passaggi complicati o non digitalizzati, incombenze da sbrigare tra più uffici, in un groviglio di procedure incomprensibili tra cui è spesso difficile districarsi:

La **semplificazione burocratica** è un impegno che il Governo sta portando avanti con determinazione ed è uno dei pilastri del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Entro il 2026 è **prevista la semplificazione di 600 procedure per favorire il rilancio e la modernizzazione del Paese**, con una tappa fissata al 2024 per le prime 200 procedure (*Investimento 2.2 Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance – Sub-investimento 2.2.2 della missione M1, componente C1*).

Per individuare le procedure più critiche su cui intervenire serve la collaborazione di tutti. Per questo il Dipartimento della Funzione Pubblica ha lanciato **dal 18 febbraio al 18 maggio 2022** la consultazione pubblica «**Facciamo semplice l'Italia. Le tue idee per una PA amica**», rivolta a chi affronta ogni giorno la burocrazia: cittadini, imprese e professionisti, ma anche i dipendenti pubblici e le amministrazioni che devono fornire i servizi e gestire le pratiche.

A disposizione la piattaforma open source **ParteciPa** promossa dal Dipartimento della Funzione pubblica e dal Dipartimento per le riforme istituzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La piattaforma del Governo italiano dedicata ai processi di consultazione e partecipazione pubblica

LINK:

[Per maggiori informazioni e per accedere al questionario e partecipare alla consultazione clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla piattaforma parteciPA clicca qui.](#)

13. IL BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE IN ITALIA - Disponibile il nuovo Rapporto BES per l'anno 2021

Giunto alla nona edizione, il **Rapporto Bes** offre un quadro integrato dei principali fenomeni economici, sociali e ambientali che caratterizzano il nostro Paese, attraverso l'analisi di un ampio set di indicatori suddivisi in 12 domini.

I dati sono organizzati nei grandi domini della salute, dell'istruzione e formazione, del lavoro, del benessere economico, delle relazioni sociali, della politica e delle istituzioni, della sicurezza, del

benessere soggettivo, del paesaggio e del patrimonio culturale, dell'ambiente, dell'innovazione, ricerca e creatività, della qualità dei servizi.

Il Rapporto Bes dell'ISTAT è un **ritratto in profondità dello stato del Paese**, disegnato con cura dalla statistica ufficiale attraverso la lente del benessere dei cittadini.

Il progetto Bes - che ha portato il Paese a disporre di un sistema di misure del progresso reale in continua evoluzione, articolate per fasce di età, per genere, per territori sempre più dettagliati, per titolo di studio - permette di dare risposte puntuali e di insieme alla domanda, semplice e al tempo stesso difficilissima, **"Come va la vita, in Italia?"**.

Soprattutto, **permette di mettere in luce le aree dove si manifestano diseguaglianze** e consente di individuare i gruppi più svantaggiati, indirizzando su solide evidenze la domanda di politiche mirate.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare il testo del Rapporto BES per l'anno 2021 clicca qui.](#)

14. AUTOTRASPORTO - Contributi per l'acquisto di veicoli ecologici e rinnovo mezzi pesanti - Domande dal 2 maggio al 10 giugno 2022

In apertura la prima finestra temporale del bando del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile con contributi destinati al rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto.

Con **due decreti del 7 aprile 2022 e del 12 aprile 2022**, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha, infatti, fissato le modalità operative, rispettivamente, dei decreti del 18 novembre 2021, n. 461 e n. 459, con specifico riferimento alle modalità di presentazione delle domande di ammissione, alle fasi di prenotazione, di rendicontazione nonché alla fase dell'istruttoria procedimentale.

Le richieste possono presentate dal 2 maggio 2022 fino al 10 giugno 2022.

Alla domanda deve essere allegato il contratto di acquisizione dei beni oggetto d'incentivazione **avente data successiva al 15 dicembre 2021**.

L'importo massimo del contributo erogabile per singola impresa **non può superare 550.000,00 euro**.

Incentivare l'acquisto da parte delle imprese di autotrasporto di mezzi ecologici e tecnologicamente avanzati così da rinnovare il parco veicoli riducendo l'inquinamento e aumentando la sicurezza sulle strade.

Questo l'obiettivo dei due decreti del 18 novembre 2021 (nn. 459 e 461) del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, che prevedono complessivamente **100 milioni di euro per agevolare l'acquisto di mezzi più tecnologici e green**.

Il **primo decreto** *"Rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto iscritte al Registro elettronico nazionale e all'Albo nazionale degli autotrasportatori"* (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15 dicembre 2021), mette a disposizione 50 milioni di euro per il biennio 2021-2022 per incentivare la sostituzione dei mezzi da parte delle imprese di autotrasporto, attualmente iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, che intendano procedere con il processo di adeguamento del parco veicolare in senso maggiormente eco sostenibile, Rottamando quelli più inquinanti e meno sicuri.

Il **secondo decreto** *"Erogazione di incentivi per l'autotrasporto per il rinnovo del parco veicolare con alimentazione alternativa per l'acquisizione di veicoli commerciali ad elevata sostenibilità nel quadro di un processo di rinnovo e di adeguamento tecnologico del parco veicolare delle imprese di autotrasporto"* (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2022), mette a disposizione delle imprese di autotrasporto ulteriori 50 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 esclusivamente per l'acquisto di "veicoli commerciali ad elevata sostenibilità ecologica ad alimentazione alternativa", quindi di veicoli ad alimentazione alternativa, ecologici di ultima generazione, in particolare: ibridi (diesel/elettrico), elettrici, a carburanti di ultima generazione (CNG, LNG).

La domanda dovrà essere presentata **solo tramite PEC** del richiedente e indirizzata a: ram.investimenti2022@legalmail.it.

Il **modello di istanza** è fornito in apposito formato informatico sul sito del soggetto gestore RAM.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare il testo dei due decreti del 18 novembre 2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del decreto del 7 aprile 2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del decreto del 12 aprile 2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito del soggetto gestore e compilare l'apposita istanza clicca qui.](#)

15. TRASPORTO MERCI URBANO - Credito d'imposta per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita - Domande entro il 30 giugno 2022

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2022, il **decreto 9 marzo 2022 del Ministero della Transizione Ecologica** recante disposizioni per il riconoscimento di un credito di imposta per l'acquisto di **cargo bike e cargo bike a pedalata assistita** ai fini dell'ottimizzazione dei processi della logistica in ambito urbano.

L'incentivo è riconosciuto per l'**acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita**, per l'**effettuazione di trasporto merci urbano** di ultimo miglio, da intendersi come trasporto in ambito urbano per la consegna di merci proprie o di terzi presso il cliente.

L'incentivo è riconosciuto sotto forma di **credito di imposta** nel limite massimo complessivo di **2 milioni di euro per l'anno 2021**, nella **misura del 30 per cento delle spese sostenute** e documentate per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita, fino a un importo massimo annuale di **2.000,00 euro** per ciascuna impresa beneficiaria.

Le microimprese e piccole imprese interessate dovranno presentare, **entro il 30 giugno 2022**, apposita istanza al Ministero della Transizione Ecologica, che sarà resa nota con un apposito comunicato.

Il credito di imposta potrà essere utilizzato **esclusivamente in compensazione** e a tal fine, il modello F24 dovrà essere presentato **esclusivamente tramite i servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto del 9 marzo 2022 clicca qui.](#)

16. HORIZON - INVESTIMENTI SU COMPONENTI E SISTEMI ELETTRONICI - In arrivo 10 milioni di euro

Sostenere e incentivare gli investimenti in ricerca e sviluppo favorendo il trasferimento tecnologico di **progetti innovativi** verso il mondo dell'impresa, al fine di rafforzare l'autonomia strategica dell'Italia e dell'Unione europea nel settore dei componenti e dei sistemi elettronici: dallo sviluppo di nuove tecnologie basate sull'intelligenza artificiale alla realizzazione di piattaforme di sensori innovativi.

È quanto stabilisce il **decreto del Ministero dello sviluppo economico 24 marzo 2022**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2022, che assegna i primi finanziamenti, 10 milioni di euro su 200 milioni stanziati dal PNRR per il programma europeo Horizon, al partenariato di imprese e centri di ricerca promosso nell'ambito dell'iniziativa **Key Digital Technologies Joint Undertaking (KDT JU)**, di cui sono membri fondatori la Commissione Ue, gli Stati membri o associati, tra cui l'Italia, e le associazioni industriali europee.

Il decreto attiva i finanziamenti per progetti di ricerca e sviluppo nel **programma europeo Horizon**.

I termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione saranno definite dal Ministero con **successivo provvedimento direttoriale** congiunto della Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica e della Direzione generale per gli incentivi alle imprese.

LINK:

17. BONUS ZANZARIERE 2022 - Come richiederlo e requisiti richiesti

Confermato anche per l'anno 2022 il "Bonus Zanzariere", un'agevolazione fiscale legata all'"Ecobonus 50%".

Potranno richiederlo e beneficiarne i soggetti che sono proprietari di unità immobiliari, oltre che nudi proprietari, ma anche gli affittuari.

Ma potrà beneficiarne anche chi ha un **diritto di godimento reale sull'immobile** che è preso in considerazione per acquistare e, conseguentemente, installare le zanzariere.

Queste zanzariere dovranno, però essere di un certo tipo. Le zanzariere che si andranno ad acquistare, per poter richiedere il bonus zanzariere 2022 dovranno rispettare i requisiti relativi alle schermature solari, ovvero dovranno avere la capacità di **schermare la luce solare e migliorare l'efficienza energetica dell'immobile**, rispettando gli orientamenti delle superfici vetrate protette.

Questi, infatti sono in grado di apportare un notevole miglioramento per l'efficienza energetica per quel che riguarda gli immobili appartenenti a qualunque categoria catastale, purché già esistenti, regolarmente accatastati e, soprattutto, in regola con il versamento dei tributi e degli oneri.

La detrazione fiscale per il bonus zanzariere 2022 non è altro che uno **sconto sulle imposte** (IRPEF o IRES), per un **importo pari al 50 per cento del totale delle spese** che il soggetto ha sostenuto o sosterrà - entro il 31 dicembre 2022 - per l'acquisto e l'installazione di zanzariere, **fino ad un massimo di 60 mila euro**.

La detrazione verrà **suddivisa in 10 quote di pari importo da imputare nei successivi 10 anni**.

Il bonus comprende anche la rimozione dei sistemi già esistenti e il costo del professionista che si occuperà della pratica, colui che si occupa della **comunicazione all'ENEA**.

Questa comunicazione è da effettuare **entro 90 giorni dal termine dei lavori** o dall'avvenuto collaudo degli stessi.

La comunicazione all'ENEA dovrà essere effettuata attraverso il sito apposito che è stato messo a disposizione.

LINK:

[Per maggiori informazioni clicca qui.](#)

LINK:

[Per procedere alla comunicazione all'ENEA dei dati clicca qui.](#)

18. MENSA AZIENDALE E BUONI PASTO - Chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate sul trattamento fiscale

Nel rapporto tra la società emittente i buoni pasto e la società che gestisce il servizio di mensa aziendale, che accetta i buoni pasto, la misura dell'aliquota applicabile sarà del 10 per cento, quale aliquota riguardante le somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate anche mediante distributori automatici; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande.

Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate con la **risposta a interpello n. 231 del 28 aprile 2022** in tema di **servizio di mensa aziendale e servizio sostitutivo di mensa aziendale reso a mezzo dei buoni pasto**.

Per "**mense aziendali**" - come precisato nella risoluzione n. 202 del 20 giugno 2002 - si intendono quelle la cui gestione è data in appalto ad un'impresa specializzata ovvero effettuata direttamente dall'azienda, indipendentemente dal luogo in cui è situata la mensa; inoltre l'appaltatore deve assumere l'obbligo di fornire la prestazione esclusivamente ai dipendenti del soggetto appaltante.

La disciplina del "**servizio sostitutivo di mensa aziendale mediante l'utilizzo dei buoni pasto**" è contenuta, invece, nel **Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 7 giugno 2017, n. 122**.

Il "**buono pasto**" (o *ticket restaurant*) è un documento di legittimazione (con specifiche caratteristiche) che attribuisce al titolare il diritto di ricevere la somministrazione di alimenti e bevande

per un importo pari al valore facciale del buono stesso, il cui valore nominale è comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto.

Tra gli esercizi legittimati a ricevere i buoni pasto sono ricomprese, tra l'altro, le attività di somministrazioni di alimenti e bevande e le mense aziendali e interaziendali.

In tale caso, l'operazione che rileva ai fini IVA è la prestazione di servizi che la mensa aziendale rende nei confronti della società emittente i ticket restaurant in favore del lavoratore.

Tale prestazione di servizi consiste nell'impegno ad effettuare la somministrazione all'atto della presentazione del buono pasto da parte del lavoratore.

Nel quadro della disciplina del reddito di lavoro dipendente, la somministrazione di alimenti e bevande ai dipendenti, da parte dei datori di lavoro, ovvero l'erogazione agli stessi di somme finalizzate all'acquisto di pasti, è regolata dall'articolo 51, comma 2, lett. c), del TUIR, che prende in considerazione distinte ipotesi, e precisamente:

- la **gestione diretta di una mensa** da parte del datore di lavoro;
- la prestazione di **servizi sostitutivi di mense aziendali** attraverso la emissione a favore dei dipendenti di "buoni pasto" (o "ticket restaurant") spendibili presso una rete di locali convenzionati;
- la **corresponsione di una somma a titolo di indennità sostitutiva di mensa**, da parte della società che gestisce la mensa aziendale.

La prestazione del servizio di mensa aziendale si articola, infine, in un **ulteriore rapporto**, fra mensa aziendale e lavoratore dipendente: il lavoratore può scegliere se **pagare il pranzo tanto in contanti** (ovvero con altri mezzi di pagamento elettronici), **quanto mediante l'utilizzo dei buoni pasto ovvero con una combinazione delle due modalità**.

Su questo caso, l'istante chiede di sapere come applicare correttamente l'imposta sul valore aggiunto nei casi in cui i lavoratori dipendenti paghino il pasto della mensa in parte in contanti ed in parte con i buoni pasto.

Secondo l'Agenzia, il legislatore non ha dettato regole particolari in merito alle diverse opzioni disponibili sull'organizzazione dell'erogazione dei pasti ai dipendenti.

Come evidenziato dalla **circolare del 23 dicembre 1997 n. 326** si ritiene, pertanto, che **il datore di lavoro sia libero di scegliere la modalità che ritiene più facilmente adottabile in funzione delle proprie esigenze organizzative e dell'attività svolta** e che possa anche prevedere più sistemi contemporaneamente.

Ad esempio, può istituire il servizio di mensa per una categoria di dipendenti, il sistema dei "ticket restaurant" per un'altra categoria e provvedere all'erogazione di una indennità sostitutiva per un'altra ancora, oppure può istituire il servizio di mensa e nello stesso tempo corrispondere un'indennità sostitutiva o i "ticket restaurant" ai dipendenti che per esigenze di servizio non possono usufruire del servizio mensa.

Ad ogni modo, **a seconda della specifica tipologia di servizio prescelta dal datore di lavoro da erogare ai dipendenti, discende il relativo trattamento fiscale da applicare**.

Nello specifico, il n. 37) della Tabella A, parte II, del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del **4 per cento** per le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonché nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni.

L'articolo 75, comma 3, della Legge del 30 dicembre 1991, n. 413, ha stabilito che l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del **4 per cento** di cui al n. 37 della Parte II della Tabella A, allegata al D.P.R. n. 633/1972, prevista per le somministrazioni di alimenti e bevande rese nelle mense aziendali deve ritenersi applicabile anche se le somministrazioni stesse sono rese in dipendenza di contratti, anche di appalto, aventi ad oggetto servizi sostitutivi di mensa aziendale, sempreché siano commesse da datori di lavoro.

Non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alla somministrazione di alimenti e bevande da chiunque effettuata nei confronti di datori di lavoro, tranne quella effettuata nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa aziendale o interaziendali.

Con il disposto normativo contenuto nell'articolo 75, comma 3 citato il legislatore ha inteso, dunque, chiarire l'ambito applicativo dell'aliquota del 4 per cento prevista per le somministrazioni di alimenti e bevande rese nelle mense aziendali, con l'intenzione di **estenderlo espressamente anche alle somministrazioni effettuate in dipendenza di contratti aventi ad oggetto servizi sostitutivi di mense aziendali**, sempreché siano commesse da datori di lavoro.

Con riguardo, infine, all'ipotesi secondo cui il lavoratore dipendente paga il pasto "per parte in contanti e per parte in buoni pasto", l'Agenzia precisa che:

- sulla quota **parte del prezzo pagato in contanti o con mezzi elettronici**, per cui si realizza il momento impositivo, l'aliquota IVA da scorporare sarà quella del **4 per cento**;
- sulla restante **parte "pagata" mediante il buono pasto**, il cui momento impositivo si realizzerà all'atto della fatturazione dei corrispettivi alla società emittente il buono pasto l'aliquota IVA da scorporare sarà quella del **10 per cento**, ai sensi del disposto di cui al n. 121) della Tabella A, Parte III, del D.P.R. n. 633 del 1972, riguardante le somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate anche mediante distributori automatici; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande.

LINK:

[Per consultare il testo della risposta a interpello n. 231/2022 clicca qui.](#)

Altre notizie in breve

1) CREDITO ALLE IMPRESE - TASSO OPERAZIONI DI ATTUALIZZAZIONE E RIVALUTAZIONE

A decorrere **dal 1° maggio 2022** in conformità alla Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 (GUUE n. 14 del 19 gennaio 2008), il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione, ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese, **è pari allo 0,65%**.

Lo prevede il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 27 aprile 2022, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) AVVOCATI E ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA - CONFERMATO L'OBBLIGO DI ISCRIZIONE - SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - CANCELLATE LE SANZIONI PER OMESSA ISCRIZIONE

Confermato l'obbligo di contribuzione alla Gestione separata dell'INPS da parte degli avvocati esonerati dal versamento dei contributi soggettivi alla Cassa di previdenza di categoria.

E quanto deciso dalla Corte Costituzionale, con la **sentenza n. 104 del 22 aprile 2022**, che **esclude inoltre l'applicazione del regime sanzionatorio** per il periodo antecedente l'entrata in vigore dell'art. 18, comma 12, del D.L. n. 98/2011 che prevede l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata a carico degli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari.

LINK:

[Per consultare il testo della sentenza n. 104/2022 clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE

Repubblica italiana

I provvedimenti scelti per voi

(dal 21 al 30 Aprile 2022)

1) Legge 1 aprile 2022, n. 30: Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale. (Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

2) INAIL - Comunicato - Avviso pubblico 2022 per il finanziamento di interventi informativi finalizzati alla prevenzione degli infortuni in ambito domestico. (Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

3) Legge 7 aprile 2022, n. 32: Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. (Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

4) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 24 marzo 2022: Criteri generali per l'erogazione delle risorse finanziarie in favore dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale delle imprese italiane, selezionati nei bandi emanati dalle istituzioni UE. (Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Legge 27 aprile 2022, n. 34: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 17/2022 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

6) Ministero della transizione ecologica - Decreto 9 marzo 2022: Disposizioni per il riconoscimento di un credito di imposta per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita ai fini dell'ottimizzazione dei processi della logistica in ambito urbano. (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36: Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

8) Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Decreto 29 marzo 2022: Definizione delle forme, dei contenuti e delle modalità dell'attività ispettiva sulle imprese sociali, nonché del contributo per l'attività ispettiva da porre a loro carico e l'individuazione dei criteri, dei requisiti e delle procedure per il riconoscimento degli enti associativi tra imprese sociali, e le forme di vigilanza su tali enti da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

9) Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Decreto 12 aprile 2022: Modifica del decreto 7 aprile 2022, recante: «Disposizioni di attuazione del decreto 18 novembre 2021, per l'erogazione di incentivi per il rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto iscritte al R.E.N. ed all'Albo nazionale degli autotrasportatori, con specifico riferimento alle modalità di presentazione delle domande di ammissione, alle fasi di prenotazione, di rendicontazione nonché alla fase dell'istruttoria procedimentale». (Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)